

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dei datori di lavoro *aggiungere le seguenti:* e parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281.

7. 10. (vedi 4. 2.) Delbono, Motta, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: espressione dei pareri *aggiungere la seguente:* obbligatori.

7. 5. Nigra, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Motta, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

7. 6. Delbono, Cordoni, Motta, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni *con le seguenti:* prorogare di trenta giorni il tempo a loro disposizione.

7. 7. Trupia, Motta, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: venti giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

7. 8. Delbono, Motta, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: , qualora ciò si renda *fino alla fine del comma.*

7. 9. Cordoni, Delbono, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Motta, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 5, sostituire le parole: venti giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

7. 11. Innocenti, Motta, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7.16
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 7.16, sopprimere le parole: in cui essi formulano identiche condizioni.

0. 7. 16. 1. Delbono, Cordoni, Guerzoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Nigra, Motta, Trupia, Buffo, Diana, Sciacca, Camo, Carbonella.

Al comma 6, sostituire le parole da: nelle parti in cui essi esprimono indirizzi *fino alla fine del comma con le seguenti:* nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni relative all'osservanza dei principi e criteri direttivi posti dalla presente legge.

7. 16. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 6, sopprimere le parole: nelle parti in cui essi esprimono indirizzi identici.

7. 12. Delbono, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Motta, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Sopprimere il comma 7.

7. **13.** Cordoni, Delbono, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Motta, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

(A.C. 2145 – Sezione 8)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 8.

(Testo unico in materia previdenziale).

1. Nel rispetto dei principi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, sia volto a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative a contribuzione, erogazione delle prestazioni, attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, erogazione degli assegni sociali. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nell'ambito del testo unico, disposizioni per la semplificazione e la razionalizza-

zione delle disposizioni previdenziali per il settore agricolo, uniformandolo agli altri settori produttivi.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 2.

4. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Agli esperti è corrisposto un compenso determinato con il medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, stabilito nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Testo unico in materia previdenziale).

Sopprimerlo.

- 8. 1.** Cordoni, Motta, Delbono, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. *(Testo unico in materia previdenziale)* — 1. Entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare il testo unico delle disposizioni in materia previdenziale, così come previsto dall'articolo 3, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

- 8. 2.** Delbono, Innocenti, Motta, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Nel rispetto dei principi che presidono la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte dalla presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, siano volte a riordinare, coordinare e riunire le norme vigenti in un solo prov-

vedimento legislativo in materia di: contribuzione, erogazione delle prestazioni, attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; erogazione degli assegni sociali.

1-bis. Nell'emanazione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano, comunque, in vigore;

e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;

f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.

- 8. 3.** Guerzoni, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Motta, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1.

- 8. 4.** Gasperoni, Delbono, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: dei decreti legislativi di cui all'articolo 1.

- 8. 5.** Delbono, Motta, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle disposizioni legislative vigenti aggiungere le seguenti: , fatto salvo quanto contenuto nei decreti legislativi di cui all'articolo 1,

- 8. 6.** Guerzoni, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Motta, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , e di una armonizzazione fino alla fine del periodo con le seguenti: sia volto ad armonizzare le norme vigenti, riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo.

- 8. 7.** Innocenti, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Motta, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di una armonizzazione delle aliquote contributive.

- 8. 8.** Delbono, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Camo, Carbonella, Buemi, Squeglia, Motta, Di Gioia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti con le seguenti: riordinare, coordinare e riunire le norme vigenti, fatto salvo quanto

contenuto nei decreti legislativi di cui all'articolo 1,

- 8. 9.** Innocenti, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Motta, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente con le seguenti: riordinare, coordinare e riunire.

- 8. 10.** Delbono, Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

- 8. 11.** Guerzoni, Motta, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , uniformandolo agli altri settori produttivi.

- 8. 12.** Delbono, Cordoni, Motta, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto delle sue specificità, anche con riferimento alle aree di particolare problematicità, e a provvedere alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per l'accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi.

- 8. 14.** Santori.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'emanazione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano, comunque, in vigore;

e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;

f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico:

8. 13. Delbono, Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* , previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.

8. 15. Gasperoni, Delbono, Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Motta, Squeglia, Di Gioia, Trupia.

Al comma 4, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con il seguente: Dall'attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 16. (Nuova formulazione). Governo.

(Approvato)

(A.C. 2145 – Sezione 9)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il trattamento privilegiato ordinario dei pubblici dipendenti (articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092), compresi i militari e le forze di polizia, rappresenta un istituto tipico del sistema giuridico italiano, ove la comunità è chiamata a farsi carico di quei cittadini che, in conseguenza dell'adempimento dei propri doveri lavorativi, hanno subito una menomazione fisica tale da rendere incompatibile la prosecuzione del nuovo servizio;

dopo la sentenza della Corte Costituzionale 4 luglio 1989, n. 387, che ha riconosciuto la natura « risarcitoria » e non più reddituale della pensione privilegiata « tabellare », resta da rendere giustizia all'innegabile entità risarcitoria contenuta anche nella pensione privilegiata ordinaria;

la causa invalidante riveste un alto valore sociale,

impegna il Governo:

a predisporre provvedimenti che possano rendere giustizia a tutti i titolari di pensione privilegiata, includendo la defiscalizzazione del decimo di cui all'articolo 67, quarto comma, del citato decreto

del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 ed estendendo il beneficio medesimo ai dipendenti civili dello Stato, di cui all'articolo 65, e degli enti locali, di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680;

a disciplinare il trattamento fiscale di cui al secondo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, seguendo le indicazioni della sentenza n. 167/98 della II^a Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti.

9/2145/1. Antonio Barbieri.

La Camera,

con riferimento al DDL 2145-A in materia previdenziale e, più specificamente, agli obblighi previdenziali dei prestatori di lavoro occasionale, di cui al comma 2 dell'articolo 3 del provvedimento in esame,

impegna il Governo

ad esplicitare, in sede di predisposizione dei relativi decreti legislativi di attuazione, che la normativa in corso di approvazione ricomprende anche l'attività degli incaricati delle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

9/2145/2. Duilio.

La Camera,

premessi che:

il 2003 è stato proclamato l'anno dei disabili;

in materia di politica sociale è previsto, ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, il diritto (riconosciuto a condizione che la persona con *handicap* grave non sia ricoverata a tempo pieno) a tre giorni di permesso mensile, dopo il terzo anno di vita del

bambino, fruibili anche in maniera continuativa, in favore della lavoratrice madre o, in alternativa, del lavoratore padre, anche adottivi, di minore con *handicap* grave, periodo coperto da contribuzione figurativa;

lo spirito della legge-quadro n. 104 del 1992 è di prevedere delle corsie « preferenziali » di permesso per i genitori di soggetti disabili, al fine di consentire agli stessi l'opportunità di curare e assistere i propri figli con *handicap* grave,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la possibilità di richiedere, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica, il pensionamento anticipato con una diminuzione dell'assegno di accompagnamento, ovvero la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di cinque anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

9/2145/3. Francesca Martini, Didoné, Dario Galli.

La Camera,

premessi che:

la Commissione finanze, in sede di parere al provvedimento, alla lettera d) invitava la Commissione di merito a valutare « l'opportunità di introdurre una specifica disposizione volta a chiarire la natura risarcitoria e non reddituale della pensione privilegiata ordinaria per infermità o lesioni dipendenti da cause di servizio, nonché ad eliminare ogni disparità tra la disciplina fiscale applicabile a tale trattamento e quella applicabile ad altri trattamenti privilegiati »;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riformulare l'istituto della pensione privilegiata ordinaria, collegandolo al concetto risarcitorio delle rendite INAIL, liquidate a seguito di infortunio sul lavoro.

9/2145/4. Didoné, Dario Galli, Guido Giuseppe Rossi, Scherini, Mauro.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame è finalizzato ad un'opera di riordino del sistema previdenziale, per garantire una maggiore equità sociale;

è necessario affrontare, nell'ambito di un processo riformatore del sistema pensionistico, la questione delle cosiddette donne silenziose, vale a dire dei soggetti che, avendo prestato attività lavorativa per brevi periodi o avendo scelto di sacrificare la loro carriera professionale per dedicarsi alla famiglia, hanno versato contributi per un numero di anni non sufficienti a garantire un minimo pensionabile;

prima della legge Bossi-Fini, i lavoratori extracomunitari che ritornavano nei Paesi d'origine ottenevano la liquidazione di quanto versato all'INPS, con ciò creando una palese disparità di trattamento con le nostre lavoratrici,

impegna il Governo

a considerare l'eventualità di ridefinire il trattamento previdenziale delle lavoratrici che hanno prestato attività lavorativa per periodi troppo brevi per giungere al completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, valutando l'opportunità di riconoscere loro la facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi versati maggiorati dell'interesse legale annuo.

9/2145/5. Dario Galli, Didoné, Francesca Martini, Cè, Scherini, Mauro.

La Camera,

premesso che:

uno dei principi più importanti contenuti nella delega è la possibilità per i lavoratori di conferire le proprie quote di trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, al fine di sviluppare la previdenza complementare;

la sottrazione delle quote di TFR alle aziende, soprattutto alle medie e piccole imprese, comporterà problematiche non indifferenti di autofinanziamento, considerata l'obiettivo difficoltà di accesso al credito delle stesse;

il punto 8 della lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 prevede che la nuova destinazione del TFR non deve comportare oneri finanziari per le imprese e pertanto si prevede l'individuazione delle « necessarie compensazioni »;

il sistema delle imprese italiane, per lo sviluppo ed il rilancio della propria competitività, necessita di reperire ingenti capitali,

impegna il Governo

in sede di emanazione dei decreti delegati, a considerare che le quote di TFR, risorse derivanti dal risparmio dei lavoratori italiani destinati ai fondi pensione, siano nuovamente strumento di finanziamento e sviluppo del settore produttivo italiano, e pertanto a prevedere incentivi affinché i fondi pensioni investano tali risorse in valori mobiliari, idonei a consentire la capitalizzazione ed il finanziamento delle imprese del nostro apparato produttivo, ed in particolare nelle attività e con i criteri di cui alla lettera a) del comma 4-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari.

9/2145/6. Polledri, Martinelli, Bricolo, Vascon, Scherini, Mauro.

La Camera,

impegna il Governo

a riconoscere ai lavoratori parenti di soggetti disabili gravi l'applicazione di un regime previdenziale più favorevole che consenta la conciliazione dei tempi lavorativi con la cura dei soggetti disabili, in particolare provvedendo a compensare i minori periodi contributivi utilizzati per accudire i soggetti disabili.

9/2145/7. Lo Presti, Di Teodoro, Didonè, Emerenzio Barbieri, Alboni.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede l'istituzione del Casellario delle posizioni previdenziali come scelta per un maggior controllo dei percorsi lavorativi di ciascun cittadino;

è necessario evitare che aspetti burocratici e di disorganizzazione della pubblica amministrazione si riflettano negativamente sui diritti pensionistici dei lavoratori, in particolare di quelle dipendenti dalle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo

a prendere iniziative atte ad individuare più stringenti forme di tutela per garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali dei lavoratori pubblici e privati.

9/2145/8. Guerzoni, Delbono.

La Camera,

in relazione al disegno di legge n. 2145-A, recante delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria,

impegna il Governo

ad estendere gradualmente la platea dei beneficiari dell'elevazione a 516,45 euro delle pensioni al minimo a tutti gli invalidi civili, ai sordomuti e ai ciechi.

9/2145/9. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Giacco, Turco, Battaglia, Labate, Zanotti, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Duca, Gasperoni, Carli.

La Camera,

con riferimento al disegno di legge 2145 in materia previdenziale, in particolare per quanto attiene alla disciplina introdotta in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi,

impegna il Governo

ad acclarare quale interpretazione autentica del principio dei 65 anni di età contemplato all'articolo 1, lettera o), il riferimento al limite di età attualmente contemplato dalle norme vigenti in materia di età pensionabile, salvaguardando conseguentemente il riferimento generale per le donne al termine dei 60 anni di età.

9/2145/10. Del Bono, Duilio.

La Camera,

premesso che:

il trattamento privilegiato ordinario dei pubblici dipendenti (articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092), compresi i militari e le forze di polizia, rappresenta un istituto tipico del sistema giuridico italiano, ove la comunità è chiamata a farsi carico di quei cittadini che, in conseguenza dell'adempimento dei propri doveri lavorativi, hanno subito una menomazione fisica tale da rendere incompatibile la prosecuzione del nuovo servizio;

la sentenza della Corte Costituzionale 4 luglio 1989, n. 387 ha riconosciuto la natura « risarcitoria » e non più reddituale della pensione privilegiata « tabellare »;

la sentenza della Corte Costituzionale n. 390 del 1997 ha auspicato un « necessario approfondimento » del legislatore sulle ragioni della disparità di trattamento fiscale riservato alle pensioni privilegiate ordinarie, rispetto alle rendite INAIL (esenzione anomala) e ai trattamenti erogati agli invalidi civili (solidarietà sociale);

la Commissione finanze, in sede di parere al provvedimento, alla lettera *d*) invitava la Commissione di merito a valutare « l'opportunità di introdurre una specifica disposizione volta a chiarire la natura risarcitoria e non reddituale della pensione privilegiata ordinaria per infermità o lesioni dipendenti da cause di servizio, nonché ad eliminare ogni dispa-

rità tra la disciplina fiscale applicabile a tale trattamento e quella applicabile ad altri trattamenti privilegiati »;

la non uniformità di trattamento non appare certo consona a quei principi di eguaglianza sanciti dall'articolo 3 della Costituzione;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riformulare l'istituto della pensione privilegiata ordinaria, collegandolo al concetto risarcitorio delle rendite INAIL, liquidate a seguito di infortunio sul lavoro.

9/2145/11. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Emerenzio Barbieri, Meru.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Eventuale rilievo disciplinare di dichiarazioni svolte da un magistrato)**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

in seguito alle polemiche sorte in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2003 tra una parte di giudici e magistrati ed il Ministro interpellato, si è riproposto il problema del conflitto di ruoli – giudicante/politico – di chi è tenuto a garantire l'applicazione delle leggi;

l'ex sindaco del comune di Genova, dottor Adriano Sansa, magistrato giudicante nei collegi di corte d'appello, rilasciando un'intervista al quotidiano genovese *Il Lavoro/Repubblica* ha espresso concetti faziosi e settari di assoluta gravità nei confronti dell'Esecutivo nazionale e delle leggi da esso emanate, fino al punto di affermare che: « Questo pessimo e squalido Governo sta distruggendo la struttura stessa del Paese, la sua immagine, il suo futuro... Adesso tiriamo via questa brutta gente: è un impegno che ho preso, non mi sembra poco »;

tali comportamenti ed espressioni mettono, tra l'altro, in discussione la stessa imparzialità di giudizio che ogni tribunale deve poter garantire ai cittadini;

l'autonomia e l'indipendenza della magistratura deve essere garantita, ma non può in nessun caso essere strumento

di critica dell'operato legislativo di un Governo per questioni di carattere meramente politico o di partito –:

se non si reputi conflittuale e pertanto inaccettabile il ruolo di un amministratore di giustizia che muove critiche a quelle stesse leggi che è tenuto ad applicare e, in caso affermativo, se non ritenga di promuovere l'azione disciplinare nei confronti del dottor Adriano Sansa.

(2-00617) « Bornacin, La Russa, Cola, Ascierto, Cirielli, Maceratini, Lisi, Saia, Arrighi, Amoroso, Raisi, Bocchino ».

(29 gennaio 2003)

(Sezione 2 – Iniziative per prevenire situazioni di pericolo derivanti da macellazioni eseguite senza il preventivo stordimento dell'animale)**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della salute e dell'interno, per sapere – premesso che:

la macellazione rituale islamica, similmente a quella ebraica, consiste nel far uscire il sangue il più possibile, tagliando di netto la gola dell'animale, che è in stato di assoluta lucidità, e pronunciando la formula (*Bismillàh*), che tradotta significa « nel nome di Dio »;

questa pratica religiosa viene effettuata sotto il controllo di una guida spirituale, che certifica l'avvenuto rito e gli

conferisce la dovuta sacralità, recitando la formula prevista dalla legge islamica;

in Italia vi sono delle norme in materia di macellazione molto chiare e severe, che tengono conto, prima di tutto, della tutela della salute del cittadino, imponendo l'osservanza di tutte le necessarie norme igieniche, e poi, anche, del rispetto degli animali, affinché vengano sottoposti ad uno stordimento preventivo per evitare loro inutili sofferenze; in occasione della *Aid el Adha*, festa del sacrificio (che ricorda il miracolo di *Allah* che sostituisce con un montone il figlio che Abramo gli stava offrendo in sacrificio), avviene un vero e proprio massacro di agnelli, ovviamente seguendo la prescrizione della macellazione rituale;

per quanto accade durante questa giornata, in tutta Europa, ogni anno vengono presentate numerose denunce da parte di molti cittadini e delle associazioni ambientaliste, quali ad esempio la Lav (Lega antivivisezione) e la Peta (Lega per il trattamento etico degli animali);

in data 12 febbraio 2003, durante la giornata della festa del sacrificio nel paese di Chiuduno (Bergamo), si sono verificati episodi di turbativa dell'ordine pubblico in relazione al rito della macellazione rituale degli agnelli ed è stato necessario l'intervento dei carabinieri e della polizia municipale. I carabinieri, chiamati al fine di sedare un alterco scoppiato in via C. Battisti, n. 58, nel comune di Chiuduno (Bergamo), al loro arrivo hanno constatato un insolito assembramento di cittadini extracomunitari dinanzi alla macelleria « Magri Bruno ». Una volta adoperatisi per far tornare la calma e per far riprendere la normale circolazione delle autovetture, che da tempo era paralizzata, si sono accertati delle motivazioni che erano la causa del gran disordine e, una volta constatato che all'interno della macelleria suddetta si stava praticando il rito della macellazione rituale degli agnelli, hanno richiesto l'intervento della polizia municipale per svolgere gli accertamenti del caso;

dal verbale dell'ispezione della polizia municipale risulta che all'esterno della macelleria vi era un numero spropositato di persone in attesa di riuscire ad accaparrarsi la carne e che, quando sono intervenuti i carabinieri per regolarne in modo ordinato l'afflusso nel locale, ci sono state numerose proteste da parte degli extracomunitari;

all'interno della macelleria vi erano numerosi capi di bestiame con le zampe legate e sgozzati, vi era sangue dappertutto: dinanzi a questo scenario è stato richiesto l'intervento urgente del personale del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale, perché potesse accertare direttamente lo stato di fatto di una situazione non conforme a livello igienico-sanitario;

sempre secondo quanto riportato nel verbale della polizia municipale risulta che nel locale vi erano numerose persone extracomunitarie intente a scuoiare e macellare per proprio conto l'ovino che gli era stato assegnato;

intervenuto con urgenza il dottor Alessio Moi, del servizio veterinario di Trescore Banerio (Bergamo) dell'azienda sanitaria locale di Bergamo, dichiarava al verbalizzante e, in presenza dell'appuntato Moreno Belligoli, che la macellazione degli ovini con usanza mussulmana era stata preventivamente autorizzata dal ministero della salute: risulta, infatti, che era stata presentata domanda di autorizzazione al ministero della salute da parte del titolare della ditta « Magri Bruno » per svolgere all'interno dei suoi stabilimenti la macellazione rituale e che gli era stata accordata a seguito del parere favorevole espresso dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio;

i carabinieri, in questa occasione, in modo certamente lungimirante, al fine di evitare possibili disordini violenti, pur avendo constatato delle reali violazioni di legge, si sono limitati ad ordinare il più possibile lo svolgimento delle operazioni di macellazione e ad identificare i presenti;

in conclusione, si deve aggiungere che la pratica della macellazione rituale senza il preventivo stordimento dell'animale è vietata dalle leggi di molti Paesi europei, quali l'Austria, la Germania e l'Olanda —

se il Governo non ritenga che sia necessario assumere iniziative dirette a impedire il determinarsi delle denunciate situazioni di pericolo derivanti da queste incivili pratiche di macellazione, sia sul fronte dell'ordine pubblico, sia dal punto di vista igienico-sanitario.

(2-00647) « Martinelli, Bricolo, Cè ».
(25 febbraio 2003)

(Sezione 3 – Eventuale rilievo disciplinare del comportamento tenuto da un dirigente della divisione di polizia anticrimine nella questura di Sassari)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

come risulta dagli atti processuali depositati *ex* articolo 415-*bis* del codice di procedura penale nel dicembre 2002, il dottor Emilio Pucci, presidente di sezione del tribunale di Sassari, è attualmente sottoposto a procedimento penale davanti alla procura della Repubblica di Palermo;

detto procedimento trae origine dal *telefax* urgentissimo cat.Q.2.4/02/ANT del 20 febbraio 2002, con il quale il dottor Alberto Podda, dirigente della divisione di polizia anticrimine della questura di Sassari, trasmetteva alla procura della Repubblica di Palermo, *ex* articolo 11 del codice di procedura penale, l'esposto presentato il 19 febbraio 2002 dai coniugi Cirotto Fabio e Cattari Antonella;

il citato esposto, come espressamente dichiarato dagli esponenti (si veda il verbale di ricezione 19 febbraio 2002, ore 10, redatto dall'ispettore Angelo Ruzzu della divisione di polizia anticrimine della que-

stura di Sassari), veniva presentato al fine di « avvalersi della bonaria composizione dei privati dissidi da parte dell'autorità di pubblica sicurezza », *ex* articolo 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

in ragione dello scopo dichiarato dell'esposto, appare davvero singolare che lo stesso sia stato presentato addirittura alla divisione di polizia anticrimine;

il dottor Alberto Podda, nonostante la specificata finalità dell'esposto e senza peraltro ravvisare l'opportunità di assumere a sommarie informazioni gli esponenti, riteneva di dover investire immediatamente la procura di Palermo, in quanto, a suo dire, nei fatti esposti potevano « ravvisarsi estremi di reato », all'uopo specificando ulteriori circostanze, che affermava di aver appreso senza alcuna specificazione della relativa fonte;

i coniugi Cirotto/Cattari erano assistiti dall'avvocato Antonio Moro del foro di Sassari, il quale aveva provveduto ad accompagnarli il 19 febbraio 2002 davanti ad un funzionario della questura (forse il dottor Podda) per la presentazione dell'esposto (si veda la lettera dell'avvocato Moro al Consiglio dell'ordine forense di Sassari, in data 2 maggio 2002);

il cognato dell'avvocato Moro è fratello del citato dottor Alberto Podda (come dichiarato dall'avvocato Moro al pubblico ministero di Palermo, in data 5 aprile 2002);

l'avvocato Moro, per sua stessa ammissione al pubblico ministero di Palermo in data 5 aprile 2002, aveva riferito la vicenda al dottor Alberto Podda già in data 24 dicembre, cioè quasi due mesi prima della presentazione dell'esposto, il quale, nonostante che, secondo quanto affermato dall'avvocato Moro nella citata lettera del 2 maggio 2002 al Consiglio dell'ordine forense di Sassari, avesse ravvisato nei fatti narratigli estremi di reato, non ritenne, a quella data, come sarebbe stato suo specifico dovere, di adempiere all'obbligo di denuncia, così omettendo di investire la competente autorità giudiziaria di Palermo;

il dottor Alberto Podda, né negli atti inviati al pubblico ministero di Palermo, né in altro modo al questore di Sassari, non ha mai rappresentato di essere fratello del cognato dell'avvocato Moro, così evitando di fornire al pubblico ministero di Palermo un dato rilevante per la valutazione della vicenda e di segnalare al questore di Sassari una circostanza utile per le determinazioni inerenti la conduzione dell'indagine;

il dottor Alberto Podda, in esecuzione della delega di indagine conferitagli dal pubblico ministero di Palermo con nota del 21 febbraio 2002 (ma tale delega gli sarebbe stata conferita se il pubblico ministero di Palermo avesse saputo che il Podda era fratello del cognato dell'avvocato Moro?), procedeva personalmente il 25 febbraio 2002 all'esame dell'avvocato Moro ed il 27 febbraio 2002 a quello di Cattari Antonella;

il dottor Alberto Podda, una volta assunto a sommarie informazioni testimoniali l'avvocato Moro, ometteva di procedere all'esame delle persone indicate come informate dei fatti dallo stesso avvocato Moro (il personale di polizia intervenuto in udienza, l'avvocato Ignazia Maria Antonella Spano, l'assistente giudiziario a nome Antonella l'avvocato Paolo Galizzi, l'avvocato Tonino Moro e l'avvocato Roberto Uzzau) e quindi, ad avviso degli interpellanti, violava apertamente la delega di indagine conferitagli dal pubblico ministero di Palermo (« assumere a s.i.t. Cirotto Fabio, Cattari Antonella, Moro Antonio ed ogni altra persona informata sui fatti eventualmente da indicarsi da parte delle stesse pp.oo. in ordine ai termini, alle modalità ed alle circostanze dei fatti denunziati »);

il dottor Alberto Podda, avendo omissso ogni doveroso approfondimento e quindi sulla sola base delle dichiarazioni rese dagli esponenti e dal mezzo affine avvocato Moro, non esitava, con nota Cat.Q2.4/02 del 26 febbraio 2002, a rappresentare al pubblico ministero di Palermo che emergeva « in tutta evidenza la

necessità e l'urgenza di impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori ovvero sia reiterato », nonché che « un ben congegnato stratagemma potrebbe facilmente consentire di acquisire in modo inconfutabile le prove del reato e di assicurare alla giustizia il colpevole nella stessa flagranza del reato »;

il dottor Alberto Podda, solo tre giorni dopo, stante le obiezioni avanzate dall'avvocato Moro, cambiava idea e, con nota Cat. Q.2.4/02/ANT del 1° marzo 2002, comunicava al pubblico ministero di Palermo che lo « stratagemma » non era più ritenuto utile ai fini investigativi;

il dottor Alberto Podda, come desumibile dalle dichiarazioni rese il 26 luglio 2002 dal procuratore della Repubblica di Sassari al pubblico ministero di Palermo, non ha esitato a violare ogni dovere di riservatezza, comunicando al citato procuratore l'esistenza di un invito a comparire emesso dal pubblico ministero di Palermo nei confronti del dottor Poggi, e ciò prima ancora di procedere alla notifica e di rendere per l'effetto detto atto privo del carattere di segretezza —:

se, a tacere di eventuali altre valutazioni sotto il profilo della apprezzabilità penale, ritenga il comportamento tenuto dal dottor Alberto Podda in linea con i canoni deontologici ai quali dovrebbe uniformarsi l'attività di un funzionario di polizia;

se abbia già assunto o intenda assumere iniziative disciplinari nei confronti del dottor Alberto Podda;

se, in ogni caso, non ritenga doveroso sollevare il dottor Alberto Podda dalla direzione della divisione della polizia anticrimine di Sassari e destinarlo ad altro minore incarico e ad altra sede.

(2-00645) « Palma, Lazzari, Iannuccilli, Pecorella, Gianfranco Conte, Cristaldi, Campa, Paoletti Tangheroni, Fontana, Scherini, Fratta Pasini, Bertucci, Alfredo Vito, Milanato, Galstaldi, Bricolo, Martinelli, Licastro Scardino, Lainati, Ber-

ruti, Perlino, Mongiello, Jacini, Luciano Dussin, Giudice, Saro, Pittelli, Leccisi, Romele, Saponara, Rizzi, Ferro, Baia-
monte, Fontanini. Mario
Pepe, Zanettin ».

(20 febbraio 2003)

**(Sezione 4 – Operazioni di controllo nei
campi nomadi)**

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro dell'interno, per sapere – pre-
messo che:

vengono effettuati continui arresti
dalle forze dell'ordine nei confronti dei

componenti di campi nomadi presenti nel
nostro Paese, in particolar modo relativi a
rapine in banca ad assalti a supermercati
e a furti in appartamento –:

se condivida di attuare un rigoroso,
sistematico e tempestivo controllo su tutti
i campi nomadi presenti sul nostro terri-
torio per debellare i fenomeni delinquen-
ziali ad essi collegati, per controllare an-
che quanti di questi siano effettivamente
in regola con la legge Bossi-Fini e, dunque,
in possesso di regolare permesso di sog-
giorno, tenuto anche conto della possibile
origine illecita dei loro beni mobili ed
immobili.

(2-00648) « Luciano Dussin, Cè, Bricolo ».

(25 febbraio 2003)